

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

<u>Titolo I - Principi</u>	2
<u>art. 1</u>	<u>Profili Istituzionali</u>2
<u>art. 2</u>	<u>Valori etici e culturali</u>2
<u>art. 3</u>	<u>Competenze del Sindaco</u>2
<u>art. 4</u>	<u>Tutela degli animali</u>2
<u>Titolo II - Definizione ed Ambito di Applicazione</u>	3
<u>art. 5</u>	<u>Definizioni</u>3
<u>art. 6</u>	<u>Ambito di applicazione</u>3
<u>art. 7</u>	<u>Esclusioni</u>3
<u>Titolo III - Disposizioni Generali</u>	4
<u>art. 8</u>	<u>Detenzione di animali</u>4
<u>art. 9</u>	<u>Maltrattamento di animali</u>4
<u>art. 10</u>	<u>Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona</u> ...5
<u>art. 11</u>	<u>Abbandono di animali</u>5
<u>art. 12</u>	<u>Avvelenamento di animali</u>5
<u>art. 13</u>	<u>Attraversamento di animali</u>6
<u>art. 14</u>	<u>Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico</u>6
<u>art. 15</u>	<u>Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati</u>6
<u>art. 16</u>	<u>Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio</u> ...7
<u>art. 17</u>	<u>Esposizione di animali</u>7
<u>Titolo IV - Cani</u>	7
<u>art. 18</u>	<u>Attività motoria e rapporti sociali</u>7
<u>art. 19</u>	<u>Dimensione della catena</u>8
<u>art. 20</u>	<u>Dimensioni dei recinti</u>8
<u>art. 21</u>	<u>Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</u>8
<u>art. 22</u>	<u>Aree e percorsi destinati ai cani</u>8
<u>art. 23</u>	<u>Accesso negli esercizi pubblici</u>8
<u>art. 24</u>	<u>Obbligo di raccolta degli escrementi</u>9
<u>Titolo V - Gatti</u>	9
<u>art. 25</u>	<u>Definizione dei termini usati nel presente titolo</u>9
<u>art. 26</u>	<u>Proprietà dei gatti liberi</u>9
<u>art. 27</u>	<u>Compiti dell’Azienda Sanitaria</u>9
<u>art. 28</u>	<u>Cura delle colonie feline da parte delle gattaie</u>10

<u>art. 29</u>	<u>Colonie feline.</u>	10
<u>art. 30</u>	<u>Alimentazione dei gatti.</u>	10
<u>Titolo VI - Volatili</u>		10
<u>art. 31</u>	<u>Detenzione di volatili.</u>	10
<u>art. 32</u>	<u>Dimensioni delle gabbie.</u>	10
<u>Titolo VII - Animali Acquatici</u>		11
<u>art. 33</u>	<u>Detenzione di specie animali acquatiche.</u>	11
<u>art. 34</u>	<u>Dimensioni e caratteristiche degli acquari.</u>	11
<u>Titolo VIII - Disposizioni Finali</u>		11
<u>art. 35</u>	<u>Sanzioni.</u>	11
<u>art. 36</u>	<u>Vigilanza.</u>	12
<u>art. 37</u>	<u>Inumazione di animali.</u>	12
<u>art. 38</u>	<u>Incompatibilità ed abrogazione di norme.</u>	12

Titolo I – Principi

art. 1 Profili Istituzionali.

1. Il Comune di Cortona, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Cortona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

art. 2 Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Cortona, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Cortona, in base all'art. 7.e opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

art. 3 Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato dell'art. 823 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare il Sindaco, esercita la cura e la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

art. 4 Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/1991 ed alla L.R. 43/1995, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente le le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Titolo II - Definizione ed Ambito di Applicazione

art. 5 Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

art. 6 Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cortona.
2. Le norme previste dai successivi art. 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente art. 5 punto 1.

art. 7 Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse quando non specificatamente citate;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione, attività imposte da motivazioni di carattere igienico-sanitario e di danneggiamento di colture comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

Titolo III - Disposizioni Generali

art. 8 Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli

secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. Qualora l'animale con il suo comportamento libero possa essere di pericolo a se stesso od ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente e sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.

art. 9 Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali d'affezione in terrazze o balconi per più di quattro ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi o assimilabili, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
13. E' vietato abbandonare animali all'interno di auto esposte al sole.

art. 10 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

art. 11 Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

art. 12 Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'autorità competente tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Come previsto dalla legge regionale n°39 del 16.8.2001.,
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti che saranno ritenuti più idonei.

art. 13 Attraversamento di animali.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, idonei segnali stradali.

art. 14 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cortona.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell'animale deve comunicare preventivamente la presenza di animale al seguito. Il conducente del taxi ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto. Sono considerati di grossa taglia animali che misurano al garrese oltre 60 centimetri. Al fine di evitare disturbo al conducente, di sporcare gli interni dell'auto, o di provocare danni all'animale in caso d'incidente, è raccomandato l'uso della gabbia.

art. 15 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il servizio veterinario dell'AUSL. I cani saranno condotti al canile municipale.

art. 16 Divieto di offrire animali da affezione in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste alle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla divieto di cui al punto 1, viene disposta la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

art. 17 Esposizione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo punto 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o la mostra animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili gli stessi dovranno essere ospitati in gabbie capienti in modo tale che lo spazio disponibile all'interno della gabbia per ogni volatile sia pari a tre volte l'apertura alare

degli uccelli più grandi ospitati.

Titolo IV - Cani

art. 18 Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto o detenuti a catena devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 20.
4. E' vietato allevare su tutto il territorio comunale cani di razza PITTBULL o altre RAZZE DA COMBATTIMENTO.

art. 19 Dimensioni della catena.

1. E' vietato detenere cani legati con catena inferiore a cinque (5) metri lineari;
2. La catena dovrà essere munita di moschettone "girella" e dovrà scorrere ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2.
3. Il collare deve essere in materiale e di dimensioni da non nuocere.

art. 20 Dimensioni dei recinti.

1. Per il cane custodito in recinto la superficie di base è quella prevista dalla legge Regionale n°43 del 1995 "per i canili rifugio.
2. Per la costruzione dei recinti o "cucce" si rendono valide le Leggi e Regolamenti in materia di edilizia vigenti.

art. 21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi a tal fine devono essere chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. E' recepito l'articolo 83 del D.P.R.8/2/1954 N°320 "REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA".

art. 22 Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti dall'art. 24 del presente regolamento.

art. 23 Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal punto 2 del presente articolo, a tutte le attività commerciali salvo quelle per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici che predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

art. 24 Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dei centri abitati.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente e comunque non devono superare una quantità ritenuta inaccettabile dal vicinato o da qualsiasi cittadino.
4. Onde facilitare il controllo della possibilità di raccolta degli escrementi, nelle aree di cui al punto 2 del presente articolo i detentori dei cani hanno l'obbligo di avere ben visibili sul guinzaglio i mezzi usabili per la raccolta degli escrementi (semplici sacchi di plastica).
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.

Titolo V - Gatti

art. 25 Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattaia".

art. 26 Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Pubblico.

art. 27 Compiti dell'Azienda Sanitaria.

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con le associazioni di volontariato, che dalle lattaie.

art. 28 Cura delle colonie feline da parte delle gattaie.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. La stessa dovrà provvedere alla raccolta delle deiezioni prodotti da tali animali, tale obbligo sussiste anche per il proprietario del singolo gatto;
4. L'accesso delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

art. 29 Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cortona che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 727 del Codice Penale.

2.

3.

art. 30 Alimentazione dei gatti.

1.

2. Le gattaie sono obbligate a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI - Volatili

art. 31 Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

art. 32 Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a

seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII - Animali Acquatici

art. 33 Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia od in quantità superiore richiesta dalla specie.

art. 34 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII - Disposizioni Finali

art. 35 Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della L. 689/1981, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali ed amministrative dettate dalla legge n°189 del 20 Luglio 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali ed amministrative dettate dalla Legge n°189 del 20 Luglio 2004;

a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli art. 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 e 31 (punto 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 750 €.

b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli art. 12(punto 2), 14, 32 , 34 e 35 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 130 a 390 €.

c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli art.15 e 16, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 180 a 540 €.

d) Per le inosservanze agli art.21, 23 (punti 1 e 2), 24 (punto 4), 30, 31 (punto 1) e 33, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 €.

e) Per l'inosservanza all' art. 24 (punti 1, 2 e 3) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 75 €.

f) Per l'inosservanze all' art. 11 e 12 (punto 1) si applica l'ammenda prevista dall'art 727 del Codice Penale.

art. 36 Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale del Servizio Sanità animale della U.S.L. oltre a tutte le forze di Polizia.

art. 37 Inumazione di animali.

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal D.L. 508/1992 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

3. .

art. 38 Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Tabella per controllo sanzioni

fuori dal testo ufficiale del regolamento

a) € 250 - 750

- 8. Detenzione di animali.
- 9. Maltrattamento di animali.
- 10. Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- 17. Esposizione di animali.
- 18. Attività motoria e rapporti sociali.
- 19. Dimensioni della catena.
- 20. Dimensioni dei recinti.
- 31.2 Detenzione di volatili.

b) € 130 - 390

- 12.2 Avvelenamento di animali (Mancata denuncia Veterinario)
- 14. Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico (in modo inappropriato)
- 32. Dimensioni delle gabbie.
- 34. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- 35 divieto di alimentazione degli animali con cibi impropri ecc.-

c) € 180 - 540

- 15. Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- 16. Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

d) € 50 - 150

- 21. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. (senza museruola e guinzaglio) (accesso aree bambini o parchi vietati)
- 23 (punti 1 e 2). Accesso negli esercizi pubblici (senza museruola e guinzaglio)
- 24.4. Obbligo di raccolta degli escrementi. (mancata esposizione mezzo)
- 30. Alimentazione dei gatti (mancata pulizia da parte gattaia)
- 31 (punto 1). Detenzione volatili (almeno in coppia)
- 33. Detenzione di specie acquatiche (almeno in coppia)

e) € 50 - 75

- 24 (punti 1, 2 e 3). Mancata raccolta deiezioni

f) € 1032,91 - 5.164,57 - (rimando ad art 727 CP)

- 11. Abbandono Animali
- 12 (punto 1). Avvelenamento animali